

Codice A1906A

D.D. 1 dicembre 2015, n. 871

Fase di Verifica ai sensi dell'art. 10 della l.r. 40/1998 per il progetto denominato "Concessione Mineraria "GABELLA" Comuni di Curino e Masserano (BI). Modifica al progetto autorizzato con D.G.R. n. 73-4443 del 12.11.2001. Rimodellamento morfologico area "Valle" al termine dell'attività estrattiva". Proponente: SASIL S.p.A. - Via Liberta' 8 - Brusnengo (BI). Pos. C092B.

Visto il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443: "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere" e s.m.i.;

visto il D.P.R. 128/1959 sulle "Norme di Polizia delle miniere, cave e torbiere" e s.m.i. introdotte dal D.lgs. 624/1996 di recepimento delle Direttive CEE in materia di sicurezza e igiene dei lavoratori nelle attività estrattive;

vista la D.G.R. n. 73-4443 del 12.11.2001 riportante il giudizio favorevole di compatibilità ambientale per la Concessione mineraria "Gabella";

visto Determinazione n. 362 del 30.08.2013 con la quale è stato concesso il rinnovo della Concessione mineraria "Gabella" ai sensi del R.D. 1443/27;

vista la domanda di avvio della Fase di Verifica ai sensi dell'art. 10, comma 1, della l.r. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e dell'art. 20 del D.lgs. 152/06 per la modifica al progetto autorizzato con D.G.R. n. 73-4443 del 12.11.2001 per la modifica della morfologia del recupero ambientale dell'Area "Valle" al termine dell'attività estrattiva;

considerato che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

viste le risultanze dell'Organo Tecnico regionale e delle Conferenze di Servizi in data 21.10.2015 e 12.11.2015 nonché i contributi pervenuti, con i quali i partecipanti hanno espresso l'esclusione del progetto dalla Fase di Valutazione di cui all'art. 12 della l.r. 40/98, in quanto le modifiche allo stato dei luoghi, i materiali impiegati e le lavorazioni previste non modificano in maniera significativa il progetto già autorizzato e la precedente valutazione ambientale;

considerati i contributi pervenuti ed in particolare:

contributo tecnico scientifico di ARPA Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est acquisito in data 16.11.2015 con ns. prot. n. 17875;

contributo della Direzione regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio acquisito in data 17.11.2015 con ns. prot. n. 18003;

contributo della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Geologico acquisito in data 11.11.2015 con ns. prot. n. 17500;

parere della Direzione regionale Agricoltura acquisito in data 21.09.2015 con ns. prot. n. 14383;

contributo della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli acquisito in data 10.09.2015 con ns. prot. n. 13751;

contributo della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Difesa Suolo acquisito in data 14.09.2015 con ns. prot. n. 13947;

vista la nota prot. n. 18267/A1906A del 25.11.2015 di sollecito alle Amministrazioni invitate ma assenti al procedimento;

vista la nota della Provincia di Biella acquisita con prot. n. 18723 del 26.11.2015 relativa al sollecito sopra citato;

considerato che sono state poste in essere tutte le cautele dirette a consentire la piena partecipazione procedimentale delle Amministrazioni rimaste silenti;

considerato che per le suddette Amministrazioni trova applicazione l'art. 14-ter, c.7 del D. lgs. 241/90;

visto il D.lgs. 30 maggio 2008, n. 117 “Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE”;

visto il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

visti i D.D.P.P.C.M. 12 ottobre 2000, 13 novembre 2000 e 22 dicembre 2000 con i quali le funzioni amministrative in materia di miniere sono state conferite alle regioni;

vista la l.r. 44/2000;

IL DIRIGENTE

Visto il D.lgs n. 165/2001 e s.m.i.;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008;

determina

1. per le motivazioni espresse in premessa, che il progetto “Concessione Mineraria “GABELLA” Comuni di Curino e Masserano (BI). Modifica al progetto autorizzato con D.G.R. N. 73-4443 del 12.11.2001. Rimodellamento morfologico area “Valle” al termine dell'attività estrattiva” non sia sottoposto alla Fase di Valutazione di cui all'art. 12 della l.r. 40/98;

2. L'esclusione dalla fase di valutazione è subordinata al rispetto delle seguenti specifiche prescrizioni di carattere ambientale, minerario e per il recupero ambientale, al fine di prevenire e mitigare gli impatti:

a) Il Proponente deve verificare la compatibilità dei valori misurati con i limiti previsti per la presenza di inquinanti nelle acque superficiali, in particolare per i parametri Cadmio, Nichel e Piombo, secondo quanto riportato nella tabella 1/A dell'allegato 1 parte III del D. lgs. 152/06 e con

quanto modificato con il recepimento della Direttiva 2013/39/UE. Conseguentemente il Proponente dovrà:

- fornire i dati di massima e di minima portata dello scarico e della portata del corpo idrico recettore e dovrà essere indicato l'eventuale periodo di secca (i dati forniti possono essere di letteratura o ricavati da quelli progettuali già in possesso del Proponente);
 - effettuare prelievi delle acque, da avviare successivamente ad un laboratorio per le analisi, in corrispondenza del Rio tributario del T. Ostala - in un punto ritenuto significativo ed ubicato a valle della vasca di decantazione, in adiacenza al punto di immissione della vasca di sedimentazione ed in corrispondenza del Rio tributario del T. Ostala - in un punto ritenuto significativo ubicato a monte della vasca di decantazione. Tali punti dovranno essere cartografati su planimetrie in scala 1:5.000 ed 1:1.000. Il prelievo iniziale deve essere effettuato prima dell'inizio dei lavori; i successivi dovranno avere cadenza trimestrale ed essere rappresentativi del periodo stagionale a cui fanno riferimento e coprire almeno una annualità;
 - i risultati delle analisi richieste dovranno essere raffrontati con i valori riportati nella tabella dell'Allegato II (Standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie e taluni inquinanti) della Direttiva 2013/39/UE del 12 agosto 2013 e contenuti in un report da inviare alla Direzione Ambiente ed alla Direzione Competitività del Sistema regionale della Regione Piemonte;
- b) il recupero vegetazionale sia realizzato con stesse caratteristiche e modalità come da progetto precedentemente approvato;
- c) in caso di inquinamento delle acque e/o loro intorbidimento, provocato dalle attività in essere, che si debbano mettere immediatamente in opera tutte le misure necessarie alla riduzione dell'impatto ambientale provocato, al fine di non modificare lo stato ambientale delle acque dandone immediata comunicazione alle autorità competenti;
- d) al fine di limitare l'espansione delle specie vegetali alloctone invasive nell'area oggetto di intervento, nella realizzazione degli interventi che comportano la movimentazione di materiale terroso si invita a fare riferimento alle indicazioni ed alle misure di prevenzione contenute nel sito web della Regione Piemonte;
- e) fatto salvo gli adempimenti all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, il Concessionario è tenuto a mettere in atto, prima di avviare all'utilizzo i limi di lavaggio del minerale, un sistema di autocontrollo per la protezione di una eventuale contaminazione dalle lavorazioni di cui al D.lgs. 152/06 nonché il rispetto dei requisiti di cui al D.lgs. 117/08 dei limi stessi. Tale sistema di autocontrollo dovrà essere descritto e riportato in una breve relazione comprensiva di schemi di flusso da consegnare al Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere. Il sistema dovrà inoltre prevedere la possibilità di conoscere, ad ogni richiesta dell'Organo di Vigilanza, sia la quantità che la qualità del materiale sino ad allora impiegato.

3. La Società SASIL S.p.A. dovrà presentare, per l'esecuzione del progetto, specifica domanda ai sensi del R.D. 1443/27.

4. Qualora per la coltivazione della miniera sia necessario procedere a modifiche rispetto al progetto in questione, il concessionario è tenuto a richiedere la verifica di compatibilità ambientale prevista ai sensi dell'art. 10 della citata l.r. 40/1998.

La presente determinazione verrà inviata a tutti i soggetti invitati ed interessati dal procedimento.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché dell'art. 23, comma 1), lett. a) e dell'art. 40 del D.lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Settore
dott. Stefano BELLEZZA

VISTO
Il Direttore Regionale
Dott.ssa Giuliana FENU